

FISCALITÀ & COMMERCIO INTERNAZIONALE

Direzione scientifica: Marco Piazza e Carlo Garbarino

2018

3

- Il nuovo regime fiscale dei c.d. carried interest
- Ipotesi di applicazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale alle criptovalute
- Modalità d'acquisto di un immobile negli Stati Uniti e tassazione
- Investimenti nella Repubblica di Serbia: opportunità e incentivi

SCHEDA PAESE

- Spagna

INSERTO


- Cina

PROCEDURE

- La nuova imposta sulle transazioni digitali

Il Blog
di Marco Piazza

su *postilla*



Wolters Kluwer

AUMENTA LA TUA REALTÀ

MERCATI ESTERI

nuove opportunità di business per te e i tuoi clienti




effige.com

L'esclusivo servizio Wolters Kluwer per il professionista che vuole accompagnare l'azienda nel processo di internazionalizzazione sviluppato in collaborazione con Promos

- **Export check up** per verificare la propensione dell'azienda verso i mercati esteri
- **Primo orientamento** per identificare i mercati potenzialmente più interessanti
- **Credit passport** per certificare l'azienda, ottenere credito dalle banche, presentarsi ai partner.



Scopri di più



YOSERCL

Visita il sito: www.consulenzazienda.it

Sommario

Fiscalità finanziaria

Il nuovo regime fiscale dei c.d. carried interest

di Vittorio Fortunato

5

Modalità d'acquisto di un immobile negli Stati Uniti e tassazione

di Francesco Rizzo Marullo

15

Scambi internazionali di merci e di servizi

Cessioni intra-UE a catena non contestuali con esenzione limitata

di Gabriele Liberatore

26

Redditi di lavoro autonomo e dipendente

Artisti e sportivi: tassazione del reddito

di Emilio de Santis

34

Pagamenti internazionali

Ipotesi di applicazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale alle criptovalute

di Mauro Cassoni

41

Paesi e mercati

Investimenti nella Repubblica di Serbia: opportunità e incentivi

di Dubravka Kosic e Diego Saluzzo

45

Procedure

La nuova imposta sulle transazioni digitali

di Massimo Gabelli

53

Rischio Paese

Scheda Rischio Paese: Spagna

di Martino Conserva

61

Scheda informativa: Spagna

di Martino Conserva

65

Scheda fiscale: Spagna

a cura di **Fisco Oggi**
RIVISTA TELEMATICA

69

Scheda finanziaria: Spagna

di Giulio Cainelli

73

Sommario

Dall'Estero

a cura di **Fisco Oggi** Agenzia delle entrate di Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti

78

Il Blog di Marco Piazza

False anomalie

postilla

Il Blog dei professionisti per i professionisti

85

Inserto

Cina

di Lorenzo Riccardi e Giorgio Riccardi

III

Il nuovo regime fiscale dei c.d. carried interest

di Vittorio Fortunato

L'approfondimento

L'art. 60 della "Manovra Correttiva 2017" (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) ha disciplinato il trattamento fiscale dei c.d. carried interest stabilendo che, al ricorrere di determinati requisiti, tali proventi non si debbano considerare redditi di lavoro (dipendente, assimilato o autonomo) ma siano invece da qualificarsi come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria.

Come riportato nella relazione illustrativa del provvedimento in oggetto, i criteri previsti nella norma tendono ad allineare la disciplina fiscale italiana a quelle in essere nelle principali giurisdizioni in Europa (ad esempio Francia e Germania) definendo un migliore inquadramento legislativo in materia.

L'**Agenzia delle entrate**, Direzione Centrale Normativa ha provveduto con la **circolare n. 25/E del 16 ottobre 2017** a fornire i primi chiarimenti ufficiali relativi all'ambito di applicazione della norma ed ai presupposti di ordine quantitativo e temporale inerenti in particolare la consistenza dell'investimento, le caratteristiche degli strumenti ed il loro periodo minimo di detenzione, richiesti per l'effettività della presunzione legale che qualifica i proventi derivanti da strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria. Si procede di seguito ad una prima analisi della normativa, in funzione anche di quanto

riportato nella relazione illustrativa e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate contenute nella circolare di cui sopra (per un più pronto riscontro, si riporta altresì in calce il testo della norma e della relazione illustrativa di accompagnamento).

I c.d. carried interest e le finalità della norma

Nella prassi di settore del *private equity* e del *venture capital* con l'espressione **carried interest** si intende fare riferimento a specifiche forme di incentivo riconosciute ai **manager** (amministratori e dipendenti) che operino quali gestori o coadiutori nella gestione di fondi, società di investimento ed in generale organismi di investimento collettivo del risparmio, essenzialmente parametrata sulla base dei risultati complessivi e delle *performances* fatte registrare dalle relative attività di investimento.

La nuova normativa dispone che al verificarsi di determinate condizioni i **carried interest**, normativamente definiti come i **proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati** percepiti dai **manager**, siano da qualificarsi per legge (**presunzione legale**) come redditi di capitale o diversi di natura finanziaria nella misura in cui possano rappresentare una vera e propria forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio e non invece di corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.

Vittorio Fortunato - Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Fiscalità finanziaria

I *manager* possono difatti rivestire nella realtà aziendale ed anche da un punto di vista fiscale un doppio ruolo:

- sia quello essenziale di **amministratori e dipendenti**, ed in quanto titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato, od anche di lavoro autonomo (qualora le funzioni ricoperte risultino riconducibili all'esercizio di attività professionale);
- sia anche quello di **azionisti o quotisti** delle società od enti di cui siano amministratori e dipendenti (o di società a queste collegate), ed in quanto tali potenzialmente titolari di redditi di capitale e diversi di natura finanziaria.

La qualificazione fiscale

Performance fee vs Capital income/Capital gain

Tale possibile **doppio ruolo** dei *manager* ha da sempre generato dubbi riguardo la **qualificazione fiscale** dei proventi in questione, in quanto non erano mai state chiaramente individuate le condizioni necessarie o sufficienti per qualificare gli stessi come componenti di retribuzione per l'attività svolta (**performance fee**) o invece come rendimenti di natura finanziaria (**capital income** o **capital gains**): le prime di norma imponibili a tassazione progressiva ad aliquota marginale IRPEF (43%) mentre i secondi ordinariamente assoggettabili ad imposta sostitutiva o ritenuta (12,5%, 20% e da ultimo 26%).

Il problema origina anche dalla circostanza che la nozione fiscale di **reddito di lavoro dipendente** (art. 51 del T.U.I.R.) è ampia e tale da ricoprendere tutte le somme e valori (in denaro e in natura, inclusi gli strumenti finanziari) comunque percepiti dai **dipendenti** in relazione al rapporto di lavoro. Analogamente per i compensi agli **amministratori**, che siano ricondotti fra i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50, comma 1, lett. c-bis) e art. 52, comma 1, del T.U.I.R.), salvo non rientrino nell'ambito dell'attività professionale (avvocati, dottori commercialisti e revisori legali,

...) nel qual caso afferiscono invece alla categoria dei **redditi di lavoro autonomo**.

Per individuare alcuni elementi caratterizzanti la fattispecie, l'**aleatorietà** non sembra elemento sufficiente a distinguere fra i due insiemi di categorie reddituali (redditi di lavoro e rendite finanziarie) in quanto può essere propria sia dei *carried interest* sia della componente incentivante variabile delle remunerazioni di amministratori e dipendenti (quali ad esempio **bonus** subordinati a determinate condizioni e raggiungimento di risultati). Viceversa il riconoscimento di una quota di **utili più che proporzionale** rispetto al valore della partecipazione all'investimento può rappresentare una caratteristica che orienti verso la qualificazione come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria. La difficoltà relativa alla qualificazione dei *carried interest* si può ritrovare in termini più generali anche in alcuni documenti dell'**ESMA** - European Securities and Markets Authority - (Orientamenti per sane politiche retributive a norma della Direttiva GEFIA mutuati in ambito nazionale), di **Banca d'Italia** e **Consob** (Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio del 29 ottobre 2017 con ultime modifiche del 27 aprile 2017). La stessa **Agenzia delle entrate** si era a suo tempo pronunciata in materia (risoluzione n. 103/E del 4 dicembre 2012) arrivando alla conclusione che tali proventi potessero qualificarsi come redditi di capitale ma solo nel caso in cui la partecipazione agli utili non fosse subordinata all'esistenza di un rapporto di lavoro con l'investitore.

La nuova normativa

In tale contesto la nuova normativa introduce una statuizione che definisce una **presunzione di legge** per la quale, al ricorrere di determinati presupposti e condizioni, i **"proventi relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati"** (*carried interest*) si considerano **redditi di capitale o**

redditi diversi di natura finanziaria, nella misura in cui siano integrati i requisiti seguenti:

- a) l'impegno di investimento complessivo dei c.d. **manager** (amministratori e dipendenti) comporti un esborso effettivo maggiore o uguale all'**1%**:
 - dell'**investimento complessivo** effettuato, in caso di "**Fondi**" (organismi di investimento collettivo del risparmio o OICR); o
 - del **patrimonio netto**, in caso di "**Società**" (società od enti);
- b) i proventi in questione maturino **solo dopo** che tutti i partecipanti al Fondo (in caso di OICR) o i soci (in caso di Società) abbiano percepito:
 - il rimborso del **capitale investito**; e
 - un rendimento minimo garantito (come da statuto o regolamento), c.d. **hurdle rate**;
- c) le azioni, quote o altri strumenti finanziari siano detenuti dai **manager** per almeno **5 anni (holding period)**.

Può essere interessante rilevare come:

- la nuova presunzione di legge riguardi solo i **proventi** in questione e **non anche i redditi derivanti dall'assegnazione** delle relative azioni, quote o altri strumenti finanziari: la loro **assegnazione** resta disciplinata secondo le ordinarie regole di tassazione in genere dei redditi di lavoro dipendente o assimilato (art. 51 del T.U.I.R.) con imponibile in prima approssimazione pari alla differenza tra valore di mercato e prezzo pagato;
- restano anche invariate le **regole di imputazione** del reddito in quanto la norma disciplina solo la loro qualificazione e non altri aspetti.

L'ambito di applicazione della nuova disciplina

L'ambito soggettivo di applicazione: manager (amministratori e dipendenti) interessati dalla nuova disciplina

Dal punto di vista soggettivo la norma riguarda gli **investitori** che abbiano un rapporto di lavoro dipendente o assimilato (**amministratori e dipendenti**) con società, enti o società di gestione dei fondi. Ne sono quindi esclusi i **professionisti** (ad esempio avvocati o dottori commercialisti e revisori legali) coinvolti nella

gestione in qualità **consulenti**, in questo caso gli eventuali proventi non costituiscono per legge redditi di capitale o diversi di natura finanziaria, mentre sembra possano rientrare nell'ambito di applicazione della norma i **professionisti** che svolgano le funzioni di amministratore (anche se i relativi redditi debbano essere attratti nell'ambito del reddito di lavoro autonomo).

Sono ricompresi anche i **manager** (amministratori e dipendenti) delle c.d. **advisory company** (società di consulenza finanziaria) le quali, per quanto non abbiano diretto potere decisionale sugli investimenti, nel fornire un supporto alla gestione comunque intervengono sulle strategie e scelte di investimento. La ragione di questa inclusione è dovuta alla circostanza che la norma fa riferimento ai soggetti legati al Fondo o alla Società in questione da un **rapporto diretto o indiretto di controllo o di gestione**. In termini più generali, tenuto conto di questa formulazione, la norma si applica quindi ai **manager** delle:

- **società di gestione** degli investimenti (SGR e *advisory company*);
- **società che effettuano le operazioni di investimento**;
- **società c.d. target** (oggetto delle operazioni di investimento).

Per **OICR** si intendono i **Fondi comuni di investimento**, le **SICAV** (società di investimento a capitale variabile), le **SICAF** (società di investimento a capitale fisso) e, più in generale, gli organismi istituiti per la prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio - raccolto tra una pluralità di investitori - sia gestito nell'interesse degli stessi ed in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari (art. 1, comma 1, lett. k) e l), del D.Lgs. n. 58/1998 T.U.F. - circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E/2014).

I Fondi (OICR) e le Società in questione possono essere residenti o istituiti sia in **Italia** sia all'Esterò in Stati o territori c.d. **white list** (che consentano un adeguato scambio di informazioni - D.M. 4 settembre 1996).

Fiscalità finanziaria

L'ambito oggettivo di applicazione: proventi derivanti da diritti patrimoniali rafforzati (*carried interest*)

Dal punto di vista oggettivo i proventi (*carried interest*) in oggetto sono quelli relativi ad azioni, quote o strumenti finanziari aventi **diritti patrimoniali rafforzati**.

Per quanto la norma **non contenga una definizione** di diritti patrimoniali rafforzati, la si può individuare indirettamente dai requisiti e dalle condizioni previste per la qualificazione dei relativi proventi e dalla relazione illustrativa che rimanda alla **prassi di settore**, per cui questi strumenti rappresentano in genere diritti a ricevere maggiori quote (*carried interest*) dell'utile complessivo degli investimenti, subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi di risultato e postergate al fatto che la generalità degli altri investitori abbia incassato la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo (**hurdle rate**).

Per quanto la norma prenda le mosse dal **settore del private equity** la stessa non è limitata all'operatività dei Fondi e delle Società in ambito strettamente **finanziario**, ma può trovare applicazione anche a strumenti di analoga struttura emessi in altri settori, ad esempio quello **industriale**, in quanto:

- ricorrendo gli stessi requisiti e condizioni non sarebbe sostenibile un diverso trattamento fiscale tra settore del *private equity* ed altri settori finanziari, industriali o commerciali;
- dal punto di vista di razionale della norma non è escluso che anche *manager* di altri settori possano in ambiti diversi da quello finanziario assumere il ruolo di co-investitori.

La qualificazione dei carried interest come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria

Riprendendo in dettaglio i requisiti necessari per qualificare i *carried interest* come redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria è possibile rilevare quanto segue.

Il requisito dell'investimento minimo

Il requisito dell'**investimento minimo** si differenzia a seconda che si considerino strutture di investimento configurate come Fondi o come Società. L'impegno di investimento complessivo di tutti i *manager* (amministratori e dipendenti) deve comportare un esborso effettivo **maggior o uguale all'1%**:

- dell'**investimento effettuato dal Fondo**, nel caso di organismi di investimento collettivo del risparmio;
- del **patrimonio netto della Società**, nel caso di società o enti.

Il requisito dell'investimento cui devono concorrere tutti i *manager* (amministratori e dipendenti) con diritti patrimoniali rafforzati comporta una valutazione **a livello complessivo** del *management* e il soggetto tenuto a verificarne e attestarne la sussistenza è da individuare nella società di gestione del Fondo o nella Società in questione. L'investimento in questione deve inoltre comportare un **esborso effettivo** da intendersi come esborso monetario che esponga i *manager* al rischio di perdita. A questo fine si tiene conto anche dell'ammontare assoggettato a tassazione come reddito in natura di lavoro dipendente, assimilato o autonomo in sede di attribuzione o sottoscrizione delle azioni, quote o strumenti finanziari (in questo caso l'esborso effettivo si sostanzia nell'assoggettamento a tassazione). Per i *manager* fiscalmente non residenti rileva l'ammontare che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui fossero stati residenti in Italia. Nel caso di **strumenti finanziari acquistati con finanziamenti ricevuti a condizioni di favore** (dal datore di lavoro o anche da terzi soggetti), si distinguono due fattispecie:

- se i finanziamenti ricevuti escludono in tutto o in parte l'obbligo di rimborso (ad esempio per rinuncia da parte del creditore o al verificarsi di determinate condizioni) i *manager*, non assumendo un rischio di perdita non rivestono nella sostanza il ruolo di investitori e i relativi strumenti finanziari non sono da computarsi nel calcolo del limite dell'1%;

- se invece i finanziamenti sono solamente erogati a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, la componente di rischio dell'investimento è integrata e (fermo restando l'assoggettamento a tassazione della componente di retribuzione in natura) gli strumenti finanziari con gli stessi acquistati o sottoscritti rilevano ai fini del calcolo del limite dell'1%.

Il requisito dell'investimento minimo per i Fondi

Come anticipato, nel caso dei *manager* di Fondi l'investimento minimo è da parametrare all'investimento complessivo effettuato dal Fondo. Per il raggiungimento della soglia dell'1% si considera l'ammontare sottoscritto dai *manager* in strumenti finanziari **sia con, sia senza diritti patrimoniali rafforzati** e si ricomprendono gli strumenti con diritti patrimoniali rafforzati detenuti sia direttamente sia indirettamente tramite la SGR o società delegate alla gestione, anche nel caso in cui le quote siano intestate a società (di qualsiasi tipo) o altre entità giuridiche (ad esempio fondazioni o *trust*) riconducibili **direttamente o indirettamente** ai *manager* (in caso società partecipate non interamente, si computano in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione dei *manager*). Non si considerano invece per la determinazione dell'investimento minimo, gli strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati sottoscritti da soggetti diversi dai *manager* (ad esempio altri soci o *sponsor* comprese le società di gestione non partecipate dai *manager*). In sintesi sembrano da computare ai fini della determinazione dell'1% gli strumenti con e senza diritti patrimoniali rafforzati detenuti dai *manager* sia direttamente sia indirettamente mentre non sono da computare quelli detenuti da altri investitori (sia senza, sia con diritti patrimoniali rafforzati).

L'**investimento complessivo** effettuato dall'OICR comprende anche i costi di gestione (ad esempio le c.d. *management fee*) e deve essere individuato nell'ammontare di capitale richiamato ed impegnato dal fondo, al netto dell'indebitamento assunto dal fondo stesso per realizzare

investimento. Infatti se al contrario si tenesse conto anche dell'investimento finanziato con l'indebitamento si altererebbe il calcolo dell'1%, in quanto si determinerebbe un valore dell'investimento complessivo superiore al *commitment* (ossia all'ammontare totale delle sottoscrizioni). Questa soluzione è anche coerente rispetto al riferimento al patrimonio netto (differenza tra le attività e le passività di bilancio) che si assume come parametro rilevante in caso di società.

Per quanto riguarda il **momento** temporalmente rilevante per individuare la percentuale si deve considerare il **meccanismo generale di funzionamento dei fondi di investimento** per cui la raccolta si articola essenzialmente in due fasi:

- **commitment**, fase in cui si ha la sottoscrizione delle quote (condizione necessaria per avviare le attività di investimento è il raggiungimento del *commitment* minimo stabilito nel regolamento del Fondo);
- **capital call**, fase in cui si ha il richiamo degli impegni sottoscritti (in genere il richiamo non avviene in un'unica soluzione ma è graduale e articolato nel corso dell'esistenza del Fondo, in funzione degli investimenti e proporzionalmente alle quote di *commitment*).

Dato che letteralmente la norma fa riferimento all'**impegno** assunto dai *manager*, si deve considerare rilevante la fase del **commitment**, quindi il requisito dell'investimento minimo è integrato se alla chiusura di tale fase i *manager* hanno sottoscritto almeno l'1% del totale del *commitment*, fermo restando che le quote sottoscritte, in applicazione del criterio dell'esborso effettivo, devono poi essere liberate a seguito delle *capital call* del fondo. Una volta integrata la soglia dell'1% alla chiusura della fase di sottoscrizione eventi successivi che dovessero riguardare alcuni *manager* (come la successione ereditaria o l'uscita dei *manager* stessi) non inficiano la sussistenza del requisito per gli altri *manager*. Nel caso in cui per effetto dei minori investimenti effettuati dal Fondo l'ammontare richiamato dovesse essere minore rispetto a quello sottoscritto il limite

Fiscalità finanziaria

dell'1% va riparametrato rispetto ai minori investimenti del fondo.

Il requisito dell'investimento minimo per le società

Le considerazioni di cui sopra riguardo i Fondi valgono, con le dovute variazioni, anche per il requisito dell'investimento minimo dell'1% per le Società, che in questo caso va commisurato al **patrimonio netto**. Il patrimonio netto a cui si fa riferimento è il patrimonio netto **effettivo** della società, da quantificare a valori correnti (determinabili in base a **perizia di stima**), considerando anche l'investimento effettuato dai *manager* (amministratori e dipendenti). Questo valore di patrimonio netto è rilevante nel caso in cui l'investimento sia effettuato:

- sia con la **sottoscrizione** di azioni, quote o altri strumenti finanziari con diritti patrimoniali rafforzati in sede di aumento di capitale sociale;
- sia con l'**acquisto** degli stessi da altri soggetti che li abbiano a loro volta precedentemente sottoscritti o acquistati.

Per la verifica del raggiungimento dell'1% rileva quindi l'investimento complessivo di tutti i *manager* rispettivamente al momento della sottoscrizione o dell'acquisto, restando ferma la condizione necessaria dell'esborso effettivo. La base di calcolo può variare anche in funzione di investimenti effettuati successivamente con sottoscrizioni o acquisti anche da parte di soggetti diversi dai *manager*, in questo caso i *manager* devono (entro la chiusura dell'esercizio) adeguare i propri investimenti per mantenere la percentuale dell'1%. In altri termini sembra che per il computo dell'1% si debba tenere conto di tutti gli investimenti e disinvestimenti sia dei *manager* che degli altri investitori e verificare che alla chiusura dell'esercizio il limite minimo sia rispettato.

Riguardo la condizione necessaria per cui la distribuzione dei *carried interest* sia subordinata al riconoscimento ai soci del rimborso del capitale

investito e di un rendimento minimo, il requisito può essere integrato:

- in caso di liquidazione della Società, ad esempio *manager* che acquisiscano quote della società *target* successivamente liquidata con rimborso agli altri soci del capitale e dell'*hurdle rate*;
- in caso di partecipazione del *management* correlata ai risultati della Società in uno specifico settore o investimento, ad esempio erogazione agli altri soci di un ammontare dato dal capitale e dall'*hurdle rate* riferibile allo specifico settore o investimento.

Il requisito del differimento nella distribuzione dell'utile

I diritti patrimoniali rafforzati prevedono specifiche condizioni che subordinano i *carried interest* ad un determinato **ritorno minimo agli altri investitori** e al loro **differimento temporale**.

Il requisito previsto dalla norma è che la maturazione dei proventi in questione sia subordinata alla circostanza che tutti partecipanti all'OICR o soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un determinato rendimento minimo (*hurdle rate*).

Dato il riferimento alla generalità dei soci si devono considerare anche gli **strumenti finanziari senza diritti patrimoniali rafforzati** detenuti dai *manager* (amministratori e dipendenti) che in quanto investitori ordinari possono ricevere la remunerazione ordinaria dell'investimento come gli altri soci o partecipanti. In particolare di prassi, l'extra-rendimento viene riconosciuto ai *manager* solo dopo che tutti gli investitori (compresi gli stessi *manager* con diritti patrimoniali rafforzati) abbiano ricevuto il rimborso del capitale e il rendimento minimo, quindi prima della maturazione dell'*hurdle rate* i *manager* hanno lo stesso trattamento degli altri investitori e questo porta a ritenere che la condizione di differimento dell'utile riguardi solo l'extra-rendimento e non il rendimento ordinario riconosciuto a tutti gli investitori.

Questo per quanto riguarda i proventi percepiti nel durante della partecipazione, nel caso invece